

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XVIII  
N. 8

## XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

### **DOCUMENTO FINALE A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO SULLA:**

Relazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini (COM(2018)157)

---

*Approvato il 13 febbraio 2019*

---

PAGINA BIANCA

La Commissione XIV (Politiche dell'Unione europea),

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, la Relazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini COM(2018)157 final;

premessi che:

l'ICE, istituto introdotto dal Trattato di Lisbona, è un importante strumento di democrazia partecipativa all'interno dell'Unione europea, grazie alla quale un milione di cittadini europei residenti in almeno un quarto degli Stati membri possono invitare la Commissione a presentare una proposta di atto giuridico ai fini dell'applicazione dei trattati UE;

la relazione della Commissione europea è relativa all'applicazione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini (ICE) per il periodo 2015-2018;

la Commissione europea ha presentato il 13 settembre 2017 una proposta di revisione del regolamento (UE) n. 211/2011 relativo all'ICE;

considerato che:

sulla proposta di revisione del regolamento (UE) n. 211/2011 relativo all'ICE, Parlamento europeo, Consiglio e Commissione hanno, da ultimo, raggiunto un accordo volto a consentire la prossima approvazione della proposta di revisione e la sua entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2020, nel contesto della prossima legislatura europea;

il ricorso all'ICE da parte dei cittadini europei non ha avuto fino ad ora l'impatto che era stato auspicato al momento della sua introduzione nell'ordinamento europeo, anche a causa di difficoltà applicative riportate nella relazione e a cui la proposta di regolamento intende ovviare;

gran parte degli organizzatori di ICE ha incontrato difficoltà, sia pratiche

sia giuridiche, nella costituzione di un'iniziativa e in più occasioni gli stessi organizzatori di ICE respinte hanno poi presentato ricorso alla Corte di giustizia dell'Ue e al Mediatore europeo contro la decisione della Commissione europea di non registrare le loro iniziative;

a partire dal 2012, data di entrata in vigore del regolamento ICE, le iniziative presentate dai cittadini hanno raccolto complessivamente 9 milioni di dichiarazioni di sostegno in tutta l'Unione europea ma su 54 iniziative dei cittadini registrate, solo 4 sono riuscite a raccogliere il numero necessario di firme verificate;

la proposta di potenziare la piattaforma *online*, gestita dalla Commissione europea, per la raccolta delle sottoscrizioni, nonché per la creazione di una piattaforma *online* collaborativa per sostenere lo scambio di buone pratiche sull'ICE, in particolare tramite un forum di discussione, appare positiva al fine di sostenere il ricorso a tale strumento di partecipazione;

da accogliere positivamente è anche il rafforzamento messo in atto da parte della Commissione europea dei sistemi di consulenza e sostegno a favore degli organizzatori, così come delle attività di comunicazione, al fine di migliorare la facilità di utilizzo del *software* di raccolta *online* dei dati;

rilevato che occorre promuovere e sostenere anche a livello europeo una maggiore e più attiva partecipazione dei cittadini europei ai processi decisionali dell'Unione europea;

rilevata la necessità che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) l'istituto dell'iniziativa dei cittadini dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale nel promuovere una maggiore e più attiva partecipazione dei cittadini europei al processo decisionale dell'Unione europea, aumentandone il livello democratico;

b) si incoraggiano le istituzioni europee a portare avanti il processo di revisione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini, affinché siano recepite le raccomandazioni del Parlamento europeo e i suggerimenti provenienti dagli altri organismi e portatori di interesse della società civile dell'Unione europea, allo scopo, in particolare, di rendere quanto più possibile agevole il ricorso a tale strumento da parte dei cittadini e degli organizzatori e quindi ad incrementarne l'accesso, l'utilizzo e la diffusione;

c) è opportuno che la nuova Commissione europea, che si insedierà successivamente allo svolgimento delle prossime elezioni europee, si impegni da un lato, a promuovere ulteriormente, anche attraverso il ricorso di forme mirate di comunicazione e sensibilizzazione al pubblico, l'accessibilità, l'utilizzo e la diffusione delle iniziative dei cittadini e dall'altro, a garantire un loro seguito adeguato, al fine di rendere l'ICE uno strumento più efficace di partecipazione democratica;

d) con riferimento al sistema di raccolta elettronica delle firme, si incoraggia la Commissione europea a migliorarne ulteriormente il funzionamento e a garantirne l'ampliamento, favorendo la costituzione di un sistema centralizzato *online* di raccolta e condivisione, con gli organizzatori delle iniziative ICE, degli indirizzi *e-mail* dei cittadini che esprimano la dichiarazione di sostegno, attraverso una clausola di consenso informato, da attivare e gestire a cura della Commissione euro-

pea a carico del bilancio europeo, senza costi per gli organizzatori e per i cittadini;

e) con riferimento al sistema di raccolta dati, ad introdurre, a livello unionale, un sistema di raccolta più uniforme, al fine di semplificare la raccolta e la catalogazione delle dichiarazioni di sostegno, nonché di agevolare i cittadini dell'Unione europea desiderosi di sottoscrivere una ICE, indipendentemente dal proprio Paese di residenza;

f) a valutare l'opportunità, nell'ambito nella proposta di revisione del regolamento (UE) n. 211/2011, di vincolare la Commissione europea a presentare una proposta legislativa entro 12 mesi dall'emissione di un parere positivo, per ogni ICE andata a buon fine, così come avviene per le iniziative parlamentari, e a fornire — in caso di proposte di iniziative dei cittadini respinte — motivazioni comprensibili e dettagliate, alla base del loro rifiuto, al fine di consentire agli organizzatori di modificare adeguatamente e presentare nuovamente le proprie proposte;

g) a consentire agli organizzatori delle ICE di scegliere la data di inizio della raccolta firme, entro un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di registrazione dell'iniziativa proposta dai cittadini;

h) a valutare l'opportunità, nell'ambito nella proposta di revisione del regolamento (UE) n. 211/2011, di prevedere, da parte del Parlamento europeo, la redazione di un rapporto sull'oggetto trattato dall'ICE, e il successivo dibattito e votazione del *report* nell'ambito di una sessione plenaria dello stesso Parlamento;

i) a prevedere la possibilità di organizzare delle audizioni pubbliche presso il Parlamento europeo, al raggiungimento delle 200 mila sottoscrizioni di una ICE;

j) ad estendere dagli attuali 12 a 18 mesi il termine di sottoscrizione di una ICE.

